

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. IV} N. 9

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A ESEGUIRE L'ACCOMPAGNAMENTO COATTIVO

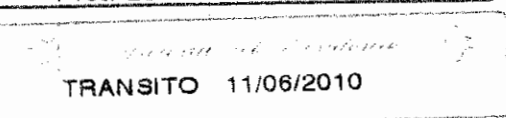
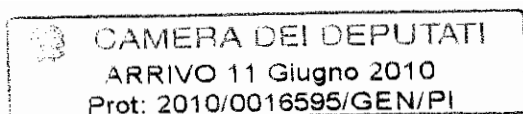
NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

GHEDINI

in qualità di persona informata sui fatti nell'ambito del procedimento penale
n. 41895/09 RGNR – Milano

AVANZATA DAL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI MILANO
E PERVENUTA

l'11 giugno 2010



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Ordinario di Milano

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
ALL'ACCOMPAGNAMENTO COATTIVO**
art. 4 L. n. 140/2003

Nel procedimento n. 41895/09 R.G.N.R.

Alla Camera dei Deputati
(c.a. del sig. Presidente)

Il Pubblico Ministero dott. Massimo Meroni

Nel procedimento n. 41895/09 R.G.N.R.

nei confronti di

Favata Fabrizio nato a Milano il 24.6.1950

sottoposto ad indagini anche per il reato previsto da

art. 81 e 629 c.p., in quanto, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, minacciando reiteratamente Roberto Raffaelli, amministratore delegato di R.C.S. s.p.a. (società che fornisce agli uffici di Procura le attrezzature necessarie per l'esecuzione delle operazioni di intercettazione telefonica), di denunciare all'Autorità Giudiziaria ovvero di riferire a testate giornalistiche interessate (quali il quotidiano "L'Unità" o il settimanale "L'Espresso") che nel dicembre 2005 Roberto Raffaelli, unitamente a lui stesso, avevano fatto ascoltare all'allora Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ed avevano poi consegnato a lui o al di lui fratello, Paolo Berlusconi (anche nella sua qualità

di editore del quotidiano “Il Giornale”) delle conversazioni telefoniche, in particolare quella intercorsa tra Piero Fassino e Giovanni Consorte, intercettate nel procedimento n. 19195/05 R.G.N.R. (di questa Procura), poi effettivamente pubblicate sul quotidiano “Il Giornale” il 27.12.2005, il 29.12.2005, il 30.12.2005, il 31.12.2005 e il 2.1.2006, quando tali atti di indagine erano ancora sottoposti a segreto, ha costretto Roberto Raffaelli a pagargli in più riprese una somma vicina ad € 300.000, procurandosi così un ingiusto profitto, con corrispondente danno per la persona offesa. In Milano fino ad agosto 2009.

Rilevato che nei confronti di Fabrizio Favata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha emesso per il reato suddetto il 24.5.2010 ordinanza di custodia cautelare in carcere, in cui sono ampiamente esposti i gravi indizi di colpevolezza di tale reato (cf. all. n. 1)

Rilevato che nei confronti di Fabrizio Favata e di Roberto Raffaelli il 12.4.2010 è stata richiesta la proroga del termine delle indagini anche per il reato previsto da art. 110, 326, 319, 615 ter c.p., in Milano nel 2005, 2006, per il quale entrambi sono iscritti nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. (cf. all. n. 2), richiesta accolta dal Giudice per le indagini preliminari con ordinanza del 24.5.2010 (cf. all. n. 3)

Rilevato che nel presente procedimento, essendo emerso, come ha esposto il GIP nella sua ordinanza, che Fabrizio Favata aveva presentato richieste di pagamento di rilevanti somme di denaro anche all'on. Ghedini, anche prendendo contatto per tale ragione con il suo collaboratore avv. Piersilvio Cipolotti, sostenendo di averne diritto per il favore da lui e da Raffaelli fatto all'on. Silvio Berlusconi il 24.12.2005 e lasciando capire, in caso di rifiuto, di avere intenzione di rendere pubblico il suddetto favore, (circostanza poi confermata dallo stesso Favata nelle spontanee dichiarazioni da lui rese il 5.5.2010, dopo cioè la presentazione della richiesta di misura cautelare, e confermata altresì dalla registrazione occulta di un colloquio da lui asseritamente avuto con l'avv. Cipolotti, depositata da Favata nella medesima occasione a questo Ufficio),

. in dicembre 2009 questo Ufficio ha contattato per telefono l'avv. Piersilvio Cipolotti di Padova per concordare con lo stesso un giorno in cui avrebbe potuto presentarsi per rendere sommarie informazioni come persona informata sui fatti, senza ovviamente specificargli in alcun modo quale sarebbe stato l'oggetto della sua testimonianza; l'avv. Cipolotti ha proposto lunedì 11.1.2010 nel pomeriggio e quindi l'Ufficio ha confermato che l'audizione sarebbe avvenuta alla data suddetta;

. qualche giorno dopo l'on. avv. Ghedini ha contattato per telefono l'Ufficio di questo Pubblico Ministero ed ha riferito che l'avv. Cipolotti era un suo

collaboratore di studio e quindi il responsabile di ciò che accadeva nel suo studio era lui ed ha quindi chiesto di conferire di persona con questo Pubblico Ministero;

. il 21.12.2009 l'on. avv Ghedini si è presentato all'appuntamento fissato e di sua iniziativa ha riferito informalmente alcune circostanze inerenti la vicenda oggetto del presente procedimento (N.d.R. di cui era a conoscenza forse a causa di alcuni articoli di stampa, sia pure molto approssimativi, nel frattempo pubblicati) e quindi, informato dell'esigenza dell'Ufficio di assumere comunque da lui sommarie informazioni nelle forme previste dal codice di procedura penale, ha riferito che preferiva, dapprima, far pervenire una nota scritta e, dopo di ciò, previo nuovo accordo telefonico, avrebbe manifestato la sua disponibilità a rendere sommarie informazioni;

. il 29.12.2009 un incaricato dell'on. avv. Ghedini ha depositato una nota, a suo dire ricevuta per fax, del seguente tenore:

"L'Avvocato Niccolò Ghedini difensore di fiducia dell'On. Silvio Berlusconi e del dr. Paolo Berlusconi espone quanto segue.

Come anticipato nel nostro colloquio del 21.12.2009 ho avuto modo di incontrare per ragioni professionali sia il signor Favata sia l'Ing. Raffaelli. Non sono in grado di ricostruire con esattezza le precise scansioni temporali degli incontri trattandosi di vicenda assai marginale in una attività assai intensa. Su incarico del Dr. Paolo Berlusconi incontrai, mi sembra nel corso del 2006, un avvocato che seguiva gli interessi di tale Petessi. Certamente vidi il collega in un paio di occasioni, mentre non mi pare di aver mai avuto un incontro con il Petessi, il quale fece pervenire presso il mio studio nel gennaio 2007 una missiva che forse ho conservato ma che non ho, allo stato, reperito. Sempre nel 2007 incontrai il Favata il quale, verosimilmente, rividi in un paio di occasioni nel 2008 e che si è anche recato presso il mio studio in Padova, incontrandosi con un mio collaboratore, l'avv. Piersilvio Cipolotti. Nel 2008 ebbi modo di conoscere ed incontrare, mi pare 2 volte, sempre per ragioni professionali l'Ing. Raffaelli. Nel corso del 2009 ebbi altresì modo di incontrare l'Ing. Raffaelli anche per ragioni diverse, poiché lo stesso mi consegnò uno scritto che poteva essere, a suo dire, utile per razionalizzare al meglio la normativa in tema di intercettazioni in quel momento in discussione in Parlamento. Il Favata si è recentemente recato presso il mio studio nel mese di dicembre del 2009 cercando l'avv. Cipolotti, al quale lasciava un messaggio, chiedendo di essere difeso nel procedimento di cui si è avuto notizia giornalistica. L'avv. Cipolotti dopo essersi consultato con me gli rispondeva negativamente affermando che, al più, avremmo potuto indicargli un collega a Milano. Pochi giorni dopo venivo avvicinato mentre ero nell'atrio del Tribunale di Milano da un giovane che si qualificava come avvocato e figlio del Favata. Anch'egli chiedeva un aiuto difensivo per il padre. Gli facevo presente la assoluta impossibilità per il mio studio di seguirlo e che gli avrei fatto sapere il nome di un collega a Milano. Successivamente l'avv. Cipolotti gli consigliava l'avv. Giorgio Perroni. Tutti gli incontri con i summenzionati soggetti, a parte quello con l'ing. Raffaelli avvenuto in ordine a questioni politiche, sono da ritenersi intimamente correlati ad attività professionale svolta da me e dai miei collaboratori, fra cui l'avv. Piersilvio Cipolotti, su preciso e specifico mandato professionale dei miei clienti. Padova-Milano, 28 dicembre 2009. (Avv. Niccolò Ghedini)" (cf. all. n. 4)

. previo nuovo contatto telefonico con l'Ufficio di questo Pubblico Ministero, l'on. avv. Ghedini ha manifestato la sua disponibilità a rendere

sommarie informazioni per il giorno 11.1.2010 ad ore 16, ma in tale giorno non si è presentato;

. il 12.1.2010 sul quotidiano La Repubblica è apparso un articolo, firmato dal giornalista Emilio Randacio, in cui si riferiva che l'on. avv. Ghedini, qualificandosi come difensore di Paolo e Silvio Berlusconi, aveva depositato presso l'ufficio del dott. Meroni una nota, di cui si riportava in parte il contenuto;

. in seguito ad altri contatti telefonici con l'on. avv. Ghedini o con il suo collaboratore avv. Cipolotti si stabilivano altre date, in cui il primo si impegnava a comparire davanti a questo Ufficio per rendere sommarie informazioni, ma lo stesso non si è mai presentato;

. il 25.1.2010 l'on. avv. Ghedini non si è presentato all'ultima data concordata ed ha invece fatto presentare da un suo incaricato una seconda memoria (peraltro datata 13 gennaio 2010) (cf. all. n. 5), in cui denunciava l'indebita pubblicazione sul quotidiano La Repubblica della sua prima nota per di più travisata, ipotizzava che, non ritenendo possibile che dal suo studio potesse essere stato consegnato un atto che gli aveva creato un ovvio nocumento, la Segreteria di questo Pubblico Ministero avesse fornito la copia dell'atto in questione o ne avesse consentita la lettura al giornalista e auspicava che questo Ufficio svolgesse tutte le indagini opportune, potendo ravvisarsi i reati di cui agli art. 326 e 684 c.p. e 114 c.p.p. oltre ad eventuali profili disciplinari, memoria che è stata ovviamente trasmessa al Procuratore della Repubblica per l'iscrizione nel registro delle notizie di reato;

. il 26.1.2010 è stata pertanto disposta la citazione formale degli avv. Cipolotti e on. Ghedini a comparire per il giorno 1.2.2010 davanti a questo Ufficio per rendere sommarie informazioni (cf. all. n. 6);

. il 1.2.2010 l'on. avv. Ghedini ha trasmesso una nota del 29.1.2010 (cf. all. n. 7), in cui, oltre ad evidenziare un legittimo impedimento (solo parzialmente documentato) a comparire per il giorno 1.2.2010, ha sostenuto la sua incompatibilità a rendere sommarie informazioni per il disposto dell'art. 197 c.p.p. ed ha allegato due atti di nomina di persona offesa, il primo a lui rilasciato da Paolo Berlusconi il 10.7.2006 *“per verificare e approfondire anche con indagini le dichiarazioni di Favata Fabrizio anche in merito a situazioni afferenti il Giornale”* (così sembra di comprendere), il secondo da Silvio Berlusconi il 26.10.2006 *“in merito a tale Favata e per verificare le indagini”* (così sembra di comprendere), entrambi con facoltà di svolgere l'attività investigativa di cui agli art. 327 bis e 391 nonies c.p.p.;

. sempre il 1.2.2010 anche l'avv. Cipolotti ha trasmesso una nota del 1.2.2010 (cf. all. n. 8), in cui, oltre ad evidenziare un legittimo impedimento (non documentato) a comparire per il giorno 1.2.2010, ha sostenuto la sua incompatibilità a rendere sommarie informazioni per il disposto dell'art. 197 lett. d) c.p.p. per avere svolto attività investigative difensive (così sembra di

poter interpretare la nota, pur in mancanza di esplicitazione in tal senso) in qualità di sostituto processuale dell'on. avv. Ghedini;

. questo Ufficio, preso atto dei legittimi impedimenti evidenziati anche se non documentati, rilevato che

“l'incompatibilità prevista dall'art. 197 lett. d) c.p.p. sussiste, come emerge chiaramente dalla lettera e dallo spirito della norma, solo con riguardo ai fatti che sono stati oggetto specifico dell'attività di investigazione svolta dal difensore in relazione al procedimento di cui si tratti, così come risulta dallo scopo dei due mandati difensivi sopra citati (fatti in ordine ai quali nessuna informazione questo Pubblico Ministero intende chiedere), e non già con riguardo a tutti gli altri fatti di cui lo stesso possa essere eventualmente a conoscenza;

che in generale l'iscrizione all'Ordine degli Avvocati non costituisce causa di incompatibilità assoluta con l'ufficio di testimone né esime l'avvocato, citato per rendere sommarie informazioni, dall'obbligo di comparire davanti al Pubblico Ministero, come tutte le altre persone;

che il diritto dovere di astenersi dal deporre, invocato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano (peraltro l'art. 200 c.p.p., norma che non può certo ritenersi modificata dal codice deontologico professionale, qualifica tale situazione come assenza in capo all'avvocato dell'obbligo di deporre e non già come sussistenza dell'obbligo di non deporre), si riferisce esclusivamente alle circostanze che “l'avvocato ha conosciuto per ragione della propria professione”;

che questo Ufficio, dagli atti di indagine finora compiuti, ha ragione di ritenere che le circostanze di cui l'avvocato in questione possa essere a conoscenza siano state dallo stesso conosciute non in ragione della propria professione e pertanto ha ragione di ritenere che non sussista in tal caso la situazione delineata dall'art. 200 c.p.p.; ma in ogni caso, solo dopo che avrà conosciuto le domande che questo Ufficio intende rivolgere e non certamente prima, l'avv. Ghedini (N.d.R. così come l'avv. Cipolotti) potrà dichiarare se le stesse attengano o meno a circostanze che lo stesso ritiene rientrino nella previsione dell'art. 200 c.p.p. e quindi fino a tale momento il suo rifiuto di comparire non può che apparire del tutto ingiustificato;”

ha nuovamente disposto la citazione formale degli avv. on. Ghedini e Cipolotti a comparire per il giorno 8.2.2010 davanti a questo Ufficio per rendere sommarie informazioni (cf. all. n. 9);

. con nota depositata il 8.2.2010 (cf. all. n. 10) l'on. avv. Ghedini ha evidenziato, senza però documentarlo, un ulteriore differente legittimo impedimento, ha riconfermato la sua posizione di difensore delle persone offese e *“per i medesimi soggetti anche di difensore quali potenziali indagati”* (pur senza depositare alcuna nomina in tal senso) ed ha ribadito la sua incompatibilità a testimoniare derivante dall'art. 197 lett. d) e 200 c.p.p., presumendo altresì di essere a conoscenza delle domande che gli sarebbero state rivolte *“sia per le conversazioni con Lei (N.d.R. cioè con questo*

Pubblico Ministero) *intercorse, sia per gli ampi resoconti apparsi sulla stampa, sia per le indagini svolte*".

. L'avv. Piersilvio Cipolotti è invece comparso il 8.2.2010 ed ha reso alcune dichiarazioni, peraltro rifiutando di rispondere ad altre domande in quanto riguardavano, a suo dire, attività svolta nell'esercizio della professione di avvocato.

In relazione alle circostanze appena esposte si deve evidenziare che:

. solo il Giudice, eventualmente richiesto in tale senso da questo Ufficio, può decidere ai sensi dell'art. 200 c.2° c.p.p. (*"il Giudice se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga"*) se il testimone (o la persona informata sui fatti, atteso che, ai sensi dell'art. 362 c.p.p., tale disposizione è applicabile anche alla fase delle indagini preliminari), che si è rifiutato di rispondere ad una domanda invocando il segreto professionale (nella fattispecie in esame quello conseguente alla professione di avvocato), è obbligato oppure no a rispondere alle domande rivoltegli;

. l'incompatibilità di cui all'art. 197 lett. d) c.p. riguarda esclusivamente l'attività investigativa difensiva svolta dal difensore; la circostanza è confermata, oltre che dalla chiara lettera della norma, anche dal fatto che la stessa è stata introdotta dalla L. n. 397/2000, che ha introdotto la possibilità per i difensori di svolgere attività investigative, mentre in precedenza, quando tale possibilità non sussisteva, non era prevista ovviamente alcuna incompatibilità tra la qualità di difensore e quella di testimone;

. in ogni caso non è consentito dall'ordinamento a chicchessia di sottrarsi all'obbligo di presentarsi davanti all'Autorità Giudiziaria, una volta che sia stato citato e non abbia fornito almeno un indizio di un legittimo impedimento, essendo previsto in tal caso la possibilità per l'Autorità Giudiziaria di disporre l'accompagnamento coattivo per mezzo della forza pubblica ai sensi degli artt. 377, 133 e 132 c.p.p.

In conclusione dunque non vi può essere dubbio che l'On. Niccolò Ghedini sia obbligato a presentarsi davanti a questo Ufficio, che lo ha ripetutamente citato a comparire per rendere sommarie informazioni.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 4 c.1° L. n. 140/2003, l'esecuzione dell'accompagnamento coattivo di un deputato deve essere autorizzata dalla Camera dei Deputati;

CHIEDE

l'autorizzazione ad eseguire l'accompagnamento coattivo del deputato Niccolò Ghedini nato a Padova il 22.12.1959 davanti a questo Ufficio del Pubblico Ministero per rendere sommarie informazioni, per la data che questo Ufficio provvederà a fissare (anche concordandola direttamente con la persona informata sui fatti).

Si evidenzia che la prima iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p. risale già al 15.10.2009 e pertanto è necessario che questo Ufficio disponga degli elementi di prova, eventualmente desumibili anche dalle sommarie informazione rese dal teste di cui si chiede l'accompagnamento coattivo, in tempi rapidi al fine di potere effettuare gli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari prima della scadenza del termine per le indagini preliminari.

Si allega la documentazione, sopra citata, relativa agli elementi da cui deriva l'esigenza di procedere all'accompagnamento coattivo in questione.

Milano, il 3.6.2010

Il Procuratore della Repubblica
(dott. Massimo Meroni — Sost.)

(firma)